

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

SECONDA SEZIONE

CAUSA ED ALTRI v MONTALTO. ITALIA

(Applicazioni nn. 39180/08, 39688/08, 52477/08, 52513/08, 52583/08, 52590/08, 52891/08, 52893/08, 59074/08, 59178/08, 60179/08, 61811/08, 2358/09 4945/09 5063/09 5079/09 e 5106/09)

OFF

STRASBURGO

14 gennaio 2014

Questa sentenza è definitiva. Può essere soggetto a revisione editoriale

Nel caso Montalto et al. Italia

La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), operante in un collegio composto da : Dragoljub Popović , Presidente , Paulo Pinto de Albuquerque , Helen Keller , giudici , e Seçkin Erel , vice cancelliere di sezione ff

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 10 dicembre 2013

Rende la seguente sentenza , adottata in tale data :

PROCEDURA

1 . Alla radice della questione sono diciassette domande (il nostro 39180 / 08 , 39688 / 08 , 52477 / 08 , 52513 / 08 , 52583 / 08 , 52590 / 08 , 52891 / 08 , 52893 / 08 , 59074 / 08 , 59178 / 08 , 60179 / 08 , 61811 / 08 2358/ 09 4945 / 09 5063 / 09 5079 / 09 e 5106 / 09) contro la Repubblica italiana, più cittadini di questo Stato ("i ricorrenti " - vedi tabella riassuntiva allegata) ha presentato ricorso alla Corte, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (" la Convenzione ") .

2 . I ricorrenti sono stati rappresentati dal signor S. Nespor , avvocato in Milano . Il governo italiano ("il Governo ") è rappresentato dal suo agente, sig.ra E. Spatafora .

3 . Il 26 novembre 2009, le domande sono state comunicate al governo .

FATTI

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

4 . I ricorrenti sono stati impiegati dalla Provincia di Milano e svolgere le funzioni di assistenti amministrativi, collaboratori , assistenti tecnici e amministratori nelle diverse scuole (il " personale ATA ") . Essi avevano diritto ad uno stipendio base , insieme con i benefici collaterali .

5 . In seguito al trasferimento del personale dal servizio del governo locale al servizio pubblico dello Stato , come previsto dalla legge n 124 del 3 maggio 1999 , i ricorrenti sono stati impiegati , dal 31 dicembre 1999 dal Ministero della Pubblica Istruzione (" Dipartimento ") . I dipendenti esistenti in detto reparto , eseguendo le stesse funzioni dei ricorrenti avevano diritto ad uno stipendio base progressiva secondo l'anzianità .

6 . Ai sensi dell'articolo 8 della legge n ° 124 sopra , l'anzianità acquisita dai ricorrenti con le comunità locali deve essere riconosciuto a tutti gli effetti giuridici ed economici . Tuttavia, il ministero attribuito a una richiedenti una fittizia anzianità , trasformando il trattamento economico fondamentale ricevuto dalle autorità locali nel 31 dicembre 1999, anni di servizio e , a dispetto del contratto collettivo nazionale della scuola , ha calcolato il loro trattamento monetaria indipendentemente dalla loro anzianità di servizio effettivo acquisito fino ad oggi . Inoltre , trasformando il trattamento economico fondamentale per gli anni di anzianità fittizia , il reparto ha preso l'ultimo libro paga di tutti i ricorrenti elementi di compensazione che i loro stipendi sono stati regolarmente abbinati fino al 31 dicembre 1999.

7 . I ricorrenti hanno presentato ricorso al Tribunale di Milano del Lavoro per ottenere il riconoscimento giuridico ed economico dell'anzianità acquisita dai loro datori di lavoro locali originali e, quindi , il

pagamento della differenza in compensazione nati dal 1 ° gennaio 2000 . Essi hanno sostenuto di avere ricevuto un salario che non corrisponde alla anzianità acquisita e lo stipendio era ben inferiore a quello dei dipendenti che erano stati assunti dal Dipartimento .

8 . Per diversi casi , i giudici hanno accolto i ricorsi dei ricorrenti e condannato il Ministero a riconoscere l'anzianità acquisita dai candidati con le comunità locali .

9 . Il Ministero ha proposto ricorso avverso tali sentenze .

10 . Per diversi casi , le Corti d'appello hanno confermato le decisioni dei tribunali per il fatto che il Dipartimento non ha rispettato la sezione 8 della legge n 124 . Questa soluzione è coerente con la giurisprudenza di numerose sentenze della Corte di Cassazione e Consiglio di Stato .

11 . Il 23 dicembre 2005, il Dipartimento ha presentato ricorso . Mentre questi procedimenti erano pendenti , il Parlamento ha approvato la legge finanziaria 2006 (" Legge 266 ") . L'articolo 1 , comma 218 della suddetta legge è stata intitolata " interpretazione autentica (Interpretazione autentica) della sezione 8 della legge n 124 del 1999 " , ha previsto che il personale ATA deve essere integrato nelle tabelle di pagamento nuova amministrazione sulla base dei costi salariali complessivi di interesse al momento del trasferimento .

Nel sistema giuridico italiano , le leggi , definite di interpretazione autentica , hanno un effetto retroattivo , nel senso che l'interpretazione che forniscono è considerata parte integrante delle disposizioni interpretate dopo l'entrata in vigore di queste .

12 . Con diverse sentenze , la Corte di Cassazione , data la legge n ° 266 , ha accolto il ricorso del Ministero .

13 . Di conseguenza , i ricorrenti sono stati costretti a restituire al governo l'importo che hanno ricevuto in esecuzione delle decisioni in primo grado (v. supra, punto 8) . Hanno anche perso il riconoscimento delle anzianità acquisite dalle autorità locali di origine . Inoltre , si sono visti diminuire i loro salari rispetto a quelli di altri membri del personale ATA che avevano ottenuto decisioni divenute cosa giudicata prima dell'entrata in vigore della legge n 266 .

14 . Le informazioni pertinenti sui fatti di queste procedure sono contenute nella tabella di riepilogo in appendice .

II . DIRITTO E PRATICA RILEVANTI NAZIONALE

15 . Fino al 31 dicembre 1999, una parte del personale ATA e insegnanti professionisti tecnici scuole italiane sotto il Ministero e il personale sono stati pagati sulla base di un contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola . Tuttavia, un'altra parte della forza lavoro dipendeva ed è stato versato sulla base di un contratto collettivo di regioni autonome locali , comuni e province .

16 . Legge n 124 del 3 maggio 1999 in conformità dell'articolo 8 , paragrafo 2 , che il personale ente locale in servizio in istituti di istruzione pubblici alla data della sua entrata in vigore sarebbe trasferita al corpo della funzione personale ATA pubblico . E 'stato riconosciuto che il personale , a tutti gli effetti giuridici e finanziari , l'anzianità acquisita dai loro ex datori di lavoro , vale a dire la provenienza locale.

17 . Il 20 luglio 2000 , l'associazione che rappresenta l'amministrazione (ARAN) ha concluso un accordo con le organizzazioni sindacali interessate a derogare al principio della conservazione di anzianità previsto dalla legge n 124 . Questo accordo è stato successivamente approvato dal decreto ministeriale del 5 aprile 2001 .

18 . Successivamente , con lettere del 27 febbraio e del 12 settembre, 2003 , depositati presso i tribunali di Milano, ARAN ha sostenuto che l'accordo in questione non può essere definito " accordo collettivo " e che intendeva mantenere la sua buona posizione e discostarsi dal citato principio di conservazione di anzianità .

19 . Legge n 266 del bilancio 2006 , ha previsto che l'art. 1 , dello stesso comma 2 dell'articolo 8 della legge n° 124 deve essere interpretato in modo che il personale ATA trasferito tra il personale all'interno della funzione pubblica dello Stato è considerato come dipendente con lo stato (giuridico) corrispondente al pubblico . Nel sistema giuridico italiano , tali leggi , di cosiddetta interpretazione autentica, hanno effetto

retroattivo , nel senso che l'interpretazione che forniscono è considerata parte integrante delle disposizioni interpretate , dopo l'entrata in vigore di queste sopra

20 . L'articolo 2112 del codice civile prevede che il contratto di lavoro continua con il cessionario proposto e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano .

A. La giurisprudenza della Corte di Cassazione , prima dell'adozione della legge n 266 del 2005

21 . Prima dell'intervento della legge n ° 266 di cui trattasi (v. punto 19 supra) , la giurisprudenza civile aveva dichiarato nullo l'accordo tra ARAN e sindacati (v. supra, punto 16) , perché era incompatibile con il principio di classificazione nel settore ministeriale sulla base dell'anzianità di servizio ai sensi dell'articolo 8 della legge n ° 124 (v. supra, punto 16) .

22 . Nel 2005 , la Corte Suprema aveva respinto tutti gli appelli da parte del Ministero , confermando il diritto all'inquadramento nel corpo dei dipendenti pubblici sulla base di anzianità del personale interessato acquisita prima della riclassificazione, vale a dire prima del trasferimento (Cassazione , Sezione sociale , sentenza n 4722 del 4 marzo 2005 , 18.652 a 18.657 del nostro 23 Settembre 2005 e n 18829 del 27 settembre 2005) .

23 . Il Consiglio di Stato si è pronunciato nello stesso senso , in particolare nella sentenza n ° 4142/2003 del 6 luglio 2005 e n 5371 del 6 dicembre 2006 .

B. Le sentenze della Corte Costituzionale

24 . La Corte costituzionale italiana , nella sentenza n ° 234 del 2007 , ha dichiarato conforme alla Costituzione la legge n 266 del bilancio 2006 , sulla base del fatto che il sistema giuridico italiano , il legislatore aveva il potere di emanare leggi interpretativa anche incompatibile con il testo della legge e interpretata infatti , all'articolo 8, comma 2, della legge n 124 del 1999 era un'eccezione al principio generale vigente all'epoca dei fatti . La Corte Costituzionale ha ritenuto , inoltre, che legge n ° 266 creata alcuna differenza di trattamento tra i lavoratori che avevano ricevuto una sentenza definitiva favorevole e quelli che non avevano ancora ottenuto una sentenza definitiva .

25 . Il 3 giugno 2008 la Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha invitato la Corte Costituzionale di riconsiderare la propria posizione , tenendo conto dell'articolo 6 § 1 della Convenzione .

26 . In una sentenza del 26 novembre 2009 (n. 311) , la Corte Costituzionale ha respinto il rinvio operato dalla Corte di Cassazione . Essa ha dichiarato che il divieto di ingerenza legislativa in cause pendenti alla quale lo Stato è partito non era assoluto e ha suggerito che si presentava diversi esempi di giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo non aveva voluto affermare un divieto assoluto in tal senso (v. , ad esempio , Forrer - Niedenthal c . Germania , n ° 47316/99 del 20 febbraio 2003 , National & Provincial Building Society , Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c . Regno Unito , 23 ottobre, 1997 , Raccolta delle sentenze e decisioni 1997 - VII ; OGIS - Institut Stanislas , BMT San Pio X e Blanche de Castille et al . Francia , il nostro 42219/98 e 54563 / 00 del 27 maggio 2004) e non è stata considerata in contrasto con l'articolo 6 della Convenzione di certi interventi retroattivi dei legislatori nazionali . La legittimità di tali interventi era stata riconosciuta , in particolare, è sorto quando alcune circostanze storiche , come nel caso della riunificazione tedesca . Quanto alla ratio della nuova legge n ° 266, la Corte Costituzionale ha accettato l'urgente necessità di armonizzare il sistema di retribuzione del personale ATA indipendentemente dal loro background professionale . Inoltre , la Corte costituzionale fa riferimento alla necessità di affrontare il difetto tecnico della legge originaria n ° 124 , che prevedeva la possibilità di lasciare la questione alla discrezionalità delle parti e dell'autorità di regolamentazione.

C. La giurisprudenza della Corte di Cassazione dopo l'adozione della legge n 266 del 2005

27 . Dopo l'entrata in vigore della legge n 266 , la Corte di Cassazione ha ribaltato tutti i giudizi lavoratori favorevoli e accolto gli appelli del Ministero .

D. Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea il 6 Settembre 2011

28 . In una sentenza del 6 settembre 2011, la Corte di giustizia dell'Unione europea (" CGE "), si è pronunciata sulla questione sollevata dal Tribunale di Venezia sullo status del personale ATA . La Corte di giustizia ha chiarito la portata della tutela dei diritti dei lavoratori assunte da un nuovo datore di lavoro . In particolare , per quanto riguarda il calcolo della compensazione dei dipendenti che sono stati trasferiti , ha ritenuto che fosse aperto al datore di lavoro cessionario di applicare - a partire dalla data del trasferimento - l' le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo in vigore con lui , compresi quelli relativi alle remunerazioni . Detto questo , i metodi scelti per tale ripristino dei salari dei lavoratori sono stati trasferiti in ogni caso essere coerente con l'obiettivo della normativa UE sulla protezione dei diritti dei lavoratori trasferiti , a condizione che questo regolamento è , soprattutto per evitare che questi lavoratori sono collocati , il solo fatto del trasferimento in una posizione sfavorevole rispetto a un tempo .

29 . La Corte ha sottolineato che in questo caso , invece di riconoscere che l'anzianità in quanto tale , senza prenotazione , il Dipartimento aveva calcolato per ciascun lavoratore trasferito una anzianità " fittizia" , che aveva giocato un ruolo chiave nella definizione condizioni di remunerazione applicabili a quest'ultima ora . Poiché i compiti svolti prima del trasferimento , nelle scuole pubbliche dal personale ATA degli enti locali erano simili o identici a quelli eseguiti dal personale ATA impiegato dal reparto , l'anzianità acquisita dal personale della cedente datore di lavoro per il trasferimento potrebbe essere classificata come equivalente a quella acquisita da un membro del personale ATA con lo stesso profilo e che hanno sempre utilizzato dal reparto .

30 . La Corte di giustizia ha ritenuto che quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 (relativa alla tutela dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese , di stabilimenti o di parti di stabilimenti) hanno portato a una immediata applicazione , dipendenti trasferiti , del contratto collettivo vigente presso il cessionario , e quando le condizioni di indennizzo ai sensi della presente convenzione sono particolarmente legati all'anzianità , il diritto dell'Unione osta a che gli operai trasferiti subiscono rispetto alla situazione immediatamente prima del trasferimento , una sostanziale riduzione del salario dovuto al fatto che la loro anzianità acquisita dal cedente - equivalente a quello acquisito dai lavoratori in cessionario - non viene presa in considerazione nel determinare la loro posizione economica iniziale con quest'ultimo . Secondo la Corte di giustizia , spetta ai giudici nazionali verificare se c'è stata , durante il trasferimento in questione , una tale regressione dei salari .

31 . La Corte ha rilevato , inoltre , che non vi era alcuna necessità di pronunciarsi sulla compatibilità della legge finanziaria n ° 266 (paragrafi 11 e 19) con i principi generali del diritto , quali il principio della tutela giurisdizionale effettiva e il principio della certezza del diritto , come la Corte europea dei diritti dell'uomo ha già risposto a questa domanda nella sentenza Agrati et al . Italia (n. 43549 / 08 , 6107 / 09 e 5087 / 09 , 7 giugno 2011) .

32 . A seguito di tale sentenza , il giudice del procedimento interno quo ha disposto la perizia compimento di valutare le posizioni di stipendio ricorrenti .

Inoltre , in due sentenze del 12 ottobre (n. 20980/121) e 14 ottobre 2011 (n. 21282) , la Corte Suprema , a seguito della sentenza della Corte di giustizia ha rinviato le cause alle corti d'appello per la procedura di valutazione se , nel caso di specie , i ricorrenti avevano effettivamente subito una regressione dei salari .

IN DIRITTO

I. Sulla riunione dei procedimenti

33 . Data la somiglianza delle questioni per i fatti e il problema di fondo che essi comportano , il Tribunale ritiene necessario allegare e ha deciso di esaminarle insieme in un unico giudizio .

II . PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

34 . I ricorrenti lamentavano di azione legislativa durante la procedura che ritengono abbia violato il loro diritto a un processo equo . Essi indicano che la Corte ha già riconosciuto che i vecchi funzionari territoriali

avevano diritto al riconoscimento della loro anzianità acquisite dalle autorità locali da . Senza un intervento legislativo, essi avevano un legittimo affidamento, quasi una certezza , di ottenere soddisfazione . I ricorrenti ritengono che solo gli interessi finanziari dell'amministrazione , che non era sufficiente a caratterizzare un motivo imperativo di interesse generale , motivati intervento legislativo in questione .

Si lamentano di una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione , che prevede :

"Ognuno ha il diritto di avere il suo caso sentito abbastanza (...) da un tribunale (...) che deciderà (...) la determinazione dei suoi diritti e doveri della società civile (...) "

A. Ammissibilità

35 . Il Tribunale rileva che tale censura non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione . Si osserva inoltre che non sia in conflitto con altri motivi . Si deve pertanto essere dichiarato le domande ricevibili .

B. nel merito

1 . Argomenti delle parti

a. il governo

36 . Il Governo contesta l'argomento delle ricorrenti . Egli dice che dopo il trasferimento , i ricorrenti avrebbero continuato a svolgere le stesse funzioni con lo stesso stipendio , e che tutta l'anzianità acquisita è stata riconosciuta per la loro pensione . L' unica differenza , secondo il Governo , era l'anzianità acquisite durante il servizio prestato nel servizio pubblico territoriale non potrebbe comportare un aumento salariale sul trattamento economico interessato goduto prima del loro trasferimento .

37 . Inoltre , il Governo ha sottolineato che questa interpretazione della legge n 124 del 1999 era stato approvata da uno degli accordi tra l'amministrazione (ARAN) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e confermato nel decreto ministeriale del 5 di aprile 2001.

38 . Secondo il governo , dato che il contenzioso era aumentato su tutto il territorio , il legislatore è intervenuto attraverso una legge interpretativa per colmare il vuoto giuridico che è stato creato , tenendo conto difficile da risolvere la questione mediante contratti collettivi o alle cure potere regolamentare : l'obiettivo era quello di evitare aumenti ingiustificati dei salari e una disparità di trattamento tra diverse categorie di lavoratori . Secondo il governo , non si può parlare di reformatio in peius della posizione dei ricorrenti .

39 . A questo proposito , il Governo richiama la linea della giurisprudenza della Corte relativa agli interventi legislativi e si riferisce in particolare alle Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis v . Grecia 9 Dicembre 1994 (serie A n ° 301 - B) e , supra , National & Provincial Building Society , Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c . UK Zielinski e Pradal e Gonzalez et al . Francia ([GC] , la 24846/94 e 34165/96 34173/96 , CEDU 1999 - VII) Forrer - Niedenthal , c . Germania e OGIS -Institut Stanislas et al . Francia .

40 . In questi casi , i ricorrenti che non hanno avuto una sentenza definitiva ed esecutiva , ha cercato di godere di un colpo di fortuna e un vuoto giuridico e la mancanza di contratti collettivi e l'incapacità del legislatore a risolvere la questione . L'intervento del legislatore era perfettamente prevedibile e ha risposto una motivazione chiara e convincente di interesse generale (OGIS -Institut Stanislas e altri, citata sopra) . Secondo il governo , questa situazione è simile a quella del legislatore nel " Building Societies " caso . Regno Unito , supra . Egli ritiene che, in aggiunta , nel caso di specie , l'azione legislativa ha impedito la creazione di situazioni discriminatorie all'interno del personale ATA . Egli ha concluso che non vi era effettivamente un motivo valido di interesse pubblico ai sensi della giurisprudenza della Corte .

41 . Infine, il governo ha sottolineato che la Corte Costituzionale ha sentenziato che l'azione legislativa non era in contrasto con la Costituzione italiana e la Convenzione .

b. i ricorrenti

42 . All'inizio , i ricorrenti contestano l'affermazione del governo che , nel settore delle attività locali

anzianità avrebbe avuto alcun impatto sul piano finanziario . A tale riguardo , essi hanno ricordato che l'articolo 5 del contratto collettivo del 31 marzo 1999 prevede che l'esperienza locale del personale , nonostante l' anzianità di servizio è fondamentale per la crescita economica nel settore della funzione pubblica . Pertanto , il trattamento a carico degli enti locali è anche determinato dalla anzianità così come altri oggetti compensativi accessori , mentre nel contratto collettivo nazionale per i dipendenti della scuola, il trattamento finanziario al all'interno di ciascun settore dipende esclusivamente dall'anzianità .

43 . I ricorrenti sostengono che dopo il trasferimento , hanno ricevuto un trattamento salariale generalmente inferiore a quello precedentemente percepito , in quanto tutti i ricorrenti hanno perso elementi accessori quali il trattamento abbinato . Inoltre, contrariamente a ciò che dice il governo , le ricorrenti sostengono che non sono mai stati in grado di opporsi al loro trasferimento al servizio di stato , come riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza 7 marzo 2007 .

44 . I ricorrenti ribadiscono che sono stati esclusi da qualsiasi aumento contrattuale e dai benefici riconosciuti solo nei contratti per gli enti locali , come i pasti di fine rapporto di qualificazione , fatturato , rischio di disponibilità , ecc .

45 . Essi ricordano che la Corte Suprema aveva ufficialmente contrassegnato da una legge chiara e si stabilì che " la legge è inequivocabile di allegare a trasferire l'effetto del riconoscimento di anzianità . " A questo proposito , sottolineano che il ruolo di un organo giurisdizionale supremo è proprio quello di risolvere queste contraddizioni (Zielinski e Pradal e Gonzalez et al. Francia , citata, § 59) .

46 . Secondo i ricorrenti , non vi era alcun motivo impellente di interesse pubblico in grado di giustificare l'interferenza nella gestione del contenzioso legale in questione in questo caso . Dicono che c'è stata una violazione dell'articolo 6 § 1 , lo Stato italiano ha violato il principio della parità delle armi articolato legislazione retroattiva per influenzare l'esito di procedimenti giudiziari nei suoi confronti dal personale ATA (Vezon c . Francia , n ° 66018 / 01 , § § 31-35 , 18 aprile 2006) . Allo stesso tempo , lo stato avrebbe anche invaso l'autonomia della funzione giudiziaria riservata alla Corte di Cassazione , interferendo nell'amministrazione della giustizia (Zielinski e Pradal e Gonzalez e altri, citata sopra , § § 58 - 59) .

A questo proposito , le ricorrenti sottolineano che il interpretativa legge n ° 266 si è verificato quasi sei anni dopo la decisione di trasferire il personale , mentre il trasferimento stesso è stato già pienamente realizzato in cinque anni , e la Corte di Cassazione aveva già eliminato ogni possibile incertezza su questa interpretazione . Inoltre , la norma interpretativa era stato nascosto in un disegno di legge di bilancio .

2 . Giudizio della Corte

47 . La Corte ribadisce che , mentre , in linea di principio , il legislatore non è precluso dalla disciplina i diritti ai sensi delle leggi in vigore in materia civile di adottare nuove disposizioni retroattive al principio dello Stato di diritto e la nozione di processo equo sancito dall'articolo 6 preclude se non per ragioni imperative di interesse generale , l'interferenza dal legislatore con l'amministrazione della giustizia destinato a influenzare la determinazione giudiziaria di un controversia (Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis citata, § 49; Zielinski e Pradal & Gonzalez e altri, citata sopra, § 57) . La Corte ricorda inoltre che il requisito della parità delle armi comporta l'obbligo di dare ad ogni parte una ragionevole possibilità di presentare il suo caso , in condizioni che non lo pongono in una posizione di svantaggio notevole rispetto l'opponente (v. in particolare le sentenze Dombo Beheer BV c . Olanda , 27 ottobre 1993 , § 33 , serie A n ° 274 , e Stran Greek Raffinerie e Stratis Andreadis , citata, § 46) .

48 . In questo caso , la Corte rileva che l'articolo 1 della legge n 266 del 2005, comporta una interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge n 124 del 1999 e a condizione che il personale ATA dovrebbe essere integrata nella nuova amministrazione su base di trattamenti salariali globali applicabili al momento del trasferimento . Ha anche osservato che tali leggi , dette di interpretazione autentica, hanno effetto retroattivo , nel senso che l'interpretazione che forniscono è considerato integrato con le disposizioni

interpretate dopo l'entrata in vigore della stessa.

49 . Nelle circostanze del caso di specie , la sezione 1 della legge n ° 266 , che escludeva dal proprio campo di applicazione le decisioni giudiziarie avente forza di giudicato , sicuramente ha fissato i termini del dibattito soggette a tribunali nazionali e ciò retroattivamente .

50 . Dal momento che i ricorsi proposti da tutti i presenti ricorrenti dinanzi ai giudici nazionali erano pendenti al momento della promulgazione della legge in questione (Agrati et al. Italia , citata , § § 65-66 e 84-85) , il questo ha impostato lo sfondo delle controversie ad esso relative e reso così inutile qualsiasi prosecuzione del procedimento .

51 Quanto ai motivi imperativi di interesse generale sollevate dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 26 novembre 2009 e poi adottate dal governo , esso risulterebbe dalla necessità di correggere un difetto tecnico nella legge originaria n 124 e prevenire creazione di situazioni discriminatorie tra dipendenti all'interno delle comunità statali e locali .

Tuttavia , per quanto riguarda la decisione della Corte Costituzionale , la Corte ricorda che questo non è sufficiente per stabilire la conformità con la Legge n ° 266 impugnata con le disposizioni della Convenzione (Zielinski e Pradal e Gonzalez e altri, citata, § 59).

52 . La Corte rileva inoltre che in questo caso, è dopo un periodo di cinque anni, che il legislatore ha ritenuto necessario adottare una clausola interpretativa , e che , contrariamente all'interpretazione finora costante la Corte di Cassazione . La stessa non è convinta dalla tesi del governo che c'era un " vuoto giuridico " da riempire .

53 . La Corte ritiene , infatti , che l'obiettivo invocato dal governo , vale a dire la necessità di colmare un "vuoto giuridico " e eliminare le disparità di trattamento tra i dipendenti, è stato in realtà quello preservare il solo interesse finanziario dello Stato riducendo il numero di cause pendenti davanti ai tribunali.

54 . Nessuna delle argomentazioni presentate dal governo soddisfa pertanto la Corte di legittimità e proporzionalità dell'ingerenza. Tenuto conto di quanto precede, l'intervento legislativo impugnato , che mirava a stabilirsi in modo permanente e con effetto retroattivo , il fondo di controversie tra richiedenti e lo Stato dinanzi ai giudici nazionali , non era giustificata da ragioni imperative interesse generale.

55 . Di conseguenza , la Corte ha riscontrato una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione .

III . SULL ' APPLICAZIONE DELL ' ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

56 . Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione ,

"Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente interessata permette il risarcimento solo parziale delle conseguenze di questa violazione , la Corte accorda alla parte lesa , se del caso , un'equa soddisfazione . "

57 . I ricorrenti non hanno presentato alcuna domanda di equa soddisfazione nel tempo che è stato assegnato a loro. Essi si limitano a menzionare l'importo stimato dei danni materiali subiti nella loro applicazione , ma non ha menzionato più avanti nelle loro osservazioni , anche se nella lettera che è stata loro inviata il 20 aprile 2010 , la loro attenzione è stata attirata da l'articolo 60 del regolamento della Corte , che prevede che ogni richiesta di equa soddisfazione ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione deve essere esposto entro il termine per la presentazione delle osservazioni sul merito congiuntamente o in un documento separato.

58 . Di conseguenza , la Corte ritiene che non vi è alcuna necessità di concedere somma ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione .

PER QUESTI MOTIVI , LA CORTE ALL'UNANIMITA '

1 . Decide di unire le applicazioni ;

2. Dichiara il ricorso ricevibile applicazioni;

3. Ha detto che c'è stata una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;

Fatto in francese, poi comunicata per iscritto 14 Gennaio 2014, in applicazione dell'articolo 77 § § 2 e 3 del regolamento.

Dragoljub Popović

Seçkin Erel

presidente

cancelliere aggiunto che agisce

ALLEGATO

No Application No. introdotto le note candidati

1 .

39180 / 08

14/07/2008

Eleonora MONTALTO

Procedura introdotta il 11 giugno 2002. Sentenza depositata 31 gennaio, 2003 . Sentenza della Corte d'Appello il 9 febbraio 2004 . Sentenza della Corte di Cassazione il 22 febbraio 2008 .

2 .

39688 / 08

29/07/2008

Paola Carmela GIORDANO

Procedura introdotto il 20 maggio 2002 . Sentenza pronunciata il 30 ottobre 2002 . Sentenza della Corte d'Appello il 11 dicembre 2003. Sentenza della Corte di Cassazione del 12 marzo 2008 .

3 .

52477 / 08

20/10/2008

luisa Castucci

Procedura introdotto il 18 novembre 2002 . Sentenza pronunciata il 9 marzo 2004 . Sentenza della Corte d'Appello il 14 settembre 2005 . Sentenza della Corte di Cassazione il 18 luglio 2008.

4 .

52513 / 08

21/10/2008

Giovanni Battista ORLANDI

Procedura introdotto il 3 giugno 2002 . Sentenza pronunciata il 27 settembre 2002 . Sentenza della Corte d'Appello il 10 marzo 2005 . Sentenza della Corte di Cassazione il 18 luglio 2008.

5 .

52583 / 08

21/10/2008

Maria Rita APICELLA

Procedura introdotto il 21 maggio 2002 . Sentenza pronunciata il 27 settembre 2002 . Sentenza della Corte d'Appello il 10 marzo 2005 . Sentenza della Corte di Cassazione il 18 luglio 2008.

6 .

52590 / 08

21/10/2008

Paola Mazzocca

Procedura introdotto il 31 maggio 2002 . Sentenza pronunciata il 27 settembre 2002 . Sentenza della Corte d'Appello il 10 marzo 2005 . Sentenza della Corte di Cassazione il 18 luglio 2008.

7 .

52891 / 08

21/10/2008

Maria Grazia Bosatra

Procedura introdotto il 31 maggio 2002 . Sentenza pronunciata il 27 settembre 2002 . Sentenza della Corte d'Appello il 10 marzo 2005 . Sentenza della Corte di Cassazione il 18 luglio 2008.

8 .

52893 / 08

21/10/2008

Marzia Crespi

Procedura introdotto il 31 maggio 2002 . Sentenza pronunciata il 27 settembre 2002 . Sentenza della Corte d'Appello il 10 marzo 2005 . Sentenza della Corte di Cassazione il 18 luglio 2008.

9 .

59074 / 08

21/11/2008

Maria SALEMI

Procedimento avviato il 1 ° marzo 2002. Sentenza depositata 29 Maggio 2003 . Sentenza della Corte d'Appello del 28 agosto 2004. Sentenza della Corte di Cassazione il 18 luglio 2008.

10 .

59178 / 08

26/11/2008

Giuseppe Reati

Procedura introdotto il 19 settembre 2002 . Sentenza depositata 22 gennaio 2004 . Sentenza della Corte d'Appello il 30 settembre 2005 . Sentenza della Corte di Cassazione il 18 luglio 2008.

11 .

60179 / 08

03/12/2008

Antonio Valente

Procedura introdotto il 3 giugno 2003 . Sentenza pronunciata il 16 febbraio 2004. Sentenza della Corte d'Appello il 16 dicembre 2005 . Sentenza della Corte di Cassazione del 17 luglio 2008 .

12 .

61811 / 08

09/12/2008

Aurora Piraro

18/04/1943

Corsico

Procedura introdotto 16 Dicembre 2002 .. Sentenza depositata 11 Luglio 2003 . Sentenza della Corte d'Appello del 28 dicembre 2004 .. Sentenza della Corte di Cassazione il 18 luglio 2008

13 .

2358/ 09

09/12/2008

1) Antonina VARVERI

2) Francesca Romina NICOLOSI

3) Giuseppe

Procedura introdotto il 3 giugno 2003 . Sentenza pronunciata il 16 febbraio 2004. Sentenza della Corte d'Appello del 14 aprile 2005 . Sentenza della Corte di Cassazione il 14 luglio 2008

No Application No. introdotto le note candidati

NICOLOSI

14.

4945/09

17/12/2008

Vincenza Maritato

Procedura introdotto il 3 luglio 2003. Sentenza depositata 29 Maggio 2003. Sentenza della Corte d'Appello del 28 agosto 2004. Sentenza della Corte di Cassazione il 18 luglio 2008

15.

5063/09

13/01/2009

filomena Liotto

Procedura introdotto il 3 giugno 2003. Sentenza pronunciata il 16 febbraio 2004. Sentenza della Corte d'Appello del 14 aprile 2005. Sentenza della Corte di Cassazione il 14 luglio 2008

16.

5079/09

13/01/2009

Anna LONGO

Procedura introdotto 3 giu 2003 davanti al Tribunale di Milano Labour. Sentenza pronunciata il 16 febbraio 2004. Sentenza della Corte d'Appello del 14 aprile 2005 2005. Sentenza della Corte di Cassazione il 14 luglio 2008

17.

5106/09

17/12/2008

Giancarlo TADINI

Procedura introdotto 10 maggio 2002 davanti al Tribunale di Milano Labour. Sentenza depositata 10 gen 2003. Sentenza della Corte d'Appello il 24 maggio 2004. Sentenza della Corte di Cassazione il 18 luglio 2008